

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 190

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**ENZO MARIO NINO LOMBARDI**

per il reato di cui all'articolo 665, terzo comma, del codice penale  
(agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

il 21 luglio 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 21 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

L'Aquila, 12 luglio 1993

Con nota del 17 ottobre 1992, pervenuta allo scrivente ufficio il successivo 28 ottobre, la divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura dell'Aquila segnalava di aver riscontrato la sussistenza di alcuni fatti integranti ipotesi contravvenzionali nonché un'ipotesi di falso, prevista e punita dall'art. 483 del codice penale, a carico del rappresentante legale della società cooperativa a responsabilità limitata «PHOTOGRAM», il senatore Enzo Lombardi.

Il fascicolo processuale, a causa di una mera disattenzione della segreteria, è materialmente pervenuto all'attenzione di chi scrive alcuni giorni prima che maturasse il termine semestrale imposto per la conclusione delle indagini dal codice di procedura; evidentemente, risultava decorso il più breve termine di trenta giorni previsto dall'art. 344 del codice di procedura penale ai fini della formalizzazione della richiesta di autorizzazione a procedere.

Lo scrivente ufficio si determinava quindi a richiedere al GIP la proroga del termine delle indagini preliminari principalmente perchè in sostanza non era stata svolta alcuna indagini nei mesi pregressi, pur se successivi alla iscrizione delle generalità complete del senatore Lombardi nel Registro generale delle Notizie di reato, ragione per cui - evidentemente - l'interesse sostanziale tutelato dalla norma non risultava comunque lesa.

In secondo luogo, è stato tenuto presente che il menzionato art. 344 del codice di procedura penale non sanziona con la decadenza il decorso del termine ivi previsto per l'inoltro della autorizzazione a procedere.

In ultimo, ed in stretta connessione con la precedente osservazione, si è considerata la rilevanza costituzionale del principio della obbligatorietà dell'azione penale: sulla scorta di esso non sembra ragionevole a questo ufficio che l'avvenuto decorso del detto termine, considerato anche che, non essendosi di fatto a conoscenza del procedimento, non sono state svolte indagini, possa poi andare ad incidere in maniera così determinante sull'esercizio dell'azione penale, così imponendosi un'archiviazione, nell'impossibilità di svolgere indagini e nonostante non emergano valide ragioni per richiedere un'archiviazione nel merito.

Concludendo, pur avendo il GIP rigettato la richiesta di proroga del termine delle indagini, tuttavia, per le ragioni suesposte, si ritiene di dover comunque richiedere la concessione della autorizzazione a procedere.

Infatti, mentre per la ipotesi di reato cui all'art. 483 codice penale sarà avanzata richiesta di archiviazione al GIP per quel

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che attiene la posizione del senatore Lombardi risultando, nel merito, insostenibile il suo coinvolgimento nel fatto reato, le altre violazioni, per la loro natura contravvenzionale, si ritiene debbano essere addebitate, come di regola, al legale rappresentante, il quale è anche il titolare della relativa autorizzazione comunale per le rappresentazioni cinematografiche.

Come noto, ai sensi del vigente testo unico delle norme di pubblica sicurezza le autorizzazioni di polizia sono, infatti, personali ed in caso di delega delle funzioni ad un rappresentante, anche quest'ultimo deve essere autorizzato dal Sindaco: nella fattispecie non risulta vi sia un rappresentante autorizzato ai sensi degli articoli 8 e 9 T.U.L.P.S.

Con la presente si richiede, quindi, la concessione della autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Enzo Lombardi ritenendo che allo stesso debbano essere ascritte le seguenti violazioni, in eventuale concorso con altre persone da identificare:

Art. 665 cp, III co., perchè ottenuta la licenza, in violazione del disposto all'art. 9 T.U.L.P.S., non osservava le prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità, in particolare omettendo di esporre al pubblico la licenza per le rappresentazioni cinematografiche, che è stata trovata custodita in un cassetto; in violazione di quanto prescritto dagli articoli 8 e 9 T.U.L.P.S. e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, non esercitando personalmente la detta autorizzazione di polizia, in mancanza di delega ad un rappresentante autorizzato; in violazione di quanto previsto dall'articolo 40 legge n. 1213 del 1965, omettendo di tenere aggiornato il registro delle programmazioni, nonchè di curare che gli estintori fossero regolarmente ricaricati e che tutte le uscite di sicurezza fossero utilizzabili; per avere, infine, omesso di rinnovare la licenza per l'anno 1992, risultando pagata la relativa tassa di concessione governativa solo in data 5 ottobre 1992, successiva al controllo della Questura.

Violazione accertata in L'AQUILA, il 4 ottobre 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

\* \* \*

Invio copia autentica degli atti nel procedimento n. 2822/92 R.N.G.R. e resto in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Con ossequio

*Il Sostituto Procuratore della Repubblica*  
(F.to dott. Elvira BUZZELLI)